

ACCORDO PER IL DEPOSITO GRATUITO DI BENI MOBILI TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE

TRA

l'Istituto Comprensivo II di Udine, codice meccanografico **UDIC842006**, con sede legale in via Petrarca 19 33100 Udine, codice fiscale 94127280306, rappresentato dal Dirigente scolastico pro tempore, **prof. Michelangelo Macaluso**, domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto, di seguito denominato anche ICII;

E

l'Istituto Comprensivo Udine V, codice meccanografico **UDIC84400T**, con sede legale in Via Divisione Julia 1, 33100 - Udine codice fiscale 94127250309, rappresentato dal Dirigente scolastico pro tempore, **prof.ssa Sara Cuomo**, domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto, di seguito denominato anche ICV;

congiuntamente denominate anche "Parti".

PREMESSO CHE

- l'Istituto Comprensivo II di Udine dispone di n. 30 sedie operative dotate di ruote, attualmente collocate presso il plesso Garzoni Montessori di via Dante Udine, interessato da lavori di ristrutturazione;
- per consentire l'esecuzione dei lavori è necessario liberare temporaneamente i locali del predetto plesso;
- l'Istituto Comprensivo II di Udine non dispone, presso gli altri propri plessi, di spazi idonei nei quali custodire temporaneamente i beni;
- l'Istituto Comprensivo Udine V ha manifestato, nell'ottica della buona collaborazione interistituzionale, la disponibilità a custodire i beni per la durata dei lavori, verosimilmente dunque fino alla data del 31 agosto 2028, a meno di proroghe eventuali o restituzione anticipata dei suddetti beni;
- i beni mantengono la loro destinazione a finalità pubbliche e scolastiche;
- l'Istituto Comprensivo II di Udine intende conservare la proprietà;
- il presente accordo costituisce contratto di deposito gratuito, avente ad oggetto la mera custodia temporanea dei beni, senza diritto di utilizzo da parte dell'ICV e, come tale, non comporta trasferimento della proprietà dei beni né corresponsione di alcun canone;

VISTI

- il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- il decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
- gli artt. 1766 e ss. del CC;

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premesse e allegati

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Costituiscono altresì parte integrante dell'accordo l'Allegato A, contenente l'elenco riepilogativo dei beni da depositare temporaneamente presso il plesso "Di Toppo/Pascoli", nell'aula magazzino del sotterraneo, come da accordi intercorsi con i funzionari addetti del Comune di Udine – Ufficio Scuolis, e l'Allegato B, recante il verbale di consegna e la descrizione dello stato di conservazione dei beni, con eventuale documentazione fotografica.

Art. 2 – Oggetto deposito

1. I beni saranno collocati e utilizzati presso il plesso “Di Toppo/Pascoli”, nell’aula magazzino del sotterraneo, come da accordi intercorsi con i funzionari addetti del Comune di Udine – Ufficio Scuelis,
2. I beni sono consegnati al solo fine della custodia degli stessi. Pertanto non possono essere utilizzati né concessi in uso a terzi, salvo espressa autorizzazione dell’ICII.

Art. 3 – Durata

1. Il periodo di deposito decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna e si concluderà non appena saranno terminati i lavori di ristrutturazione e di ripristino della piena disponibilità del plesso Garzoni Montessori di via Dante 7 dell’Istituto Comprensivo II di Udine.
2. Salvo restituzione anticipata, il deposito avrà termine entro il 31/08/2028.
3. Qualora alla data indicata il plesso non sia stato ancora riconsegnato, le Parti potranno concordare per iscritto una proroga.
4. L’ICII comunicherà all’ICV la necessità di restituzione dei beni con un preavviso ordinario di almeno 30 giorni. La restituzione avverrà ad opera del Comune di Udine (art. 5).
6. In caso di urgente e imprevedibile necessità, l’ICII può richiedere la restituzione anticipata dei beni.

Art. 4 – Consegna dei beni

1. La consegna dei beni sarà documentata mediante apposito verbale sottoscritto dai rappresentanti delle Parti o da personale formalmente delegato.
2. Nel verbale saranno riportati la quantità dei beni, lo stato di conservazione, gli eventuali difetti o segni di usura già esistenti, la data e il luogo della consegna e, ove ritenuto opportuno, la documentazione fotografica.
3. Con la sottoscrizione del verbale l’ICV dichiara di aver esaminato sommariamente i beni e di averli ricevuti in consegna.

Art. 5 – Trasporto

1. Il trasporto iniziale dei beni fino e dall’aula individuata per il deposito sarà organizzato e sostenuto dal Comune di Udine.
2. Le operazioni di carico, trasporto e scarico dovranno essere effettuate con modalità idonee a evitare danni ai beni, agli edifici e alle persone.

Art. 6 – Obblighi di custodia e conservazione

1. L’ICV si impegna a custodire e conservare i beni con la diligenza richiesta dalla loro natura e dal loro uso istituzionale e ad adottare ogni misura ragionevole per prevenirne il danneggiamento, la sottrazione o l’uso improprio.
2. L’ICV non può apportare modifiche strutturali, trasformazioni o alterazioni senza la preventiva autorizzazione scritta dell’ICII.
3. L’ICV consente all’ICII, previo accordo, la verifica dello stato e della collocazione dei beni e comunica tempestivamente eventuali furti, smarrimenti, danneggiamenti o eventi che incidano sulla disponibilità e funzionalità degli stessi.

Art. 7 – Deterioramento, danneggiamento, perdita o sottrazione

1. Considerato che il presente deposito è effettuato a titolo completamente gratuito nell’ambito della collaborazione istituzionale tra amministrazioni scolastiche, l’ICV risponde esclusivamente della perdita,

distruzione o danneggiamento dei beni esclusivamente nei casi di dolo o colpa grave nell'adempimento degli obblighi di custodia.

2. L'ICV non risponde dei danni derivanti da caso fortuito, forza maggiore, vetustà dei beni, normale deterioramento dovuto al tempo o ad altre cause non imputabili a dolo o colpa grave del depositario.

3. In caso di danneggiamento, perdita, distruzione o sottrazione, l'ICV ne dà immediata comunicazione scritta all'ICII, precisando le circostanze dell'evento.

4. In caso di furto o di altro fatto avente possibile rilevanza penale, l'ICV provvede alla denuncia alle autorità competenti e ne trasmette copia all'ICII.

5. Qualora la perdita o il danneggiamento dei beni sia conseguenza di dolo o colpa grave dell'ICV, le Parti definiranno in contraddittorio le modalità di ripristino, riparazione, sostituzione o eventuale rimborso del valore residuo del bene, tenendo conto dello stato d'uso e dell'anzianità dello stesso.

Art. 8 – Restituzione

1. Alla scadenza o alla cessazione anticipata del deposito, l'ICV restituisce tutti i beni ricevuti nello stato in cui si trovavano al momento della consegna, salvo il normale deterioramento derivante dal deposito conforme al contratto.

2. La restituzione sarà documentata mediante apposito verbale sottoscritto dalle Parti, nel quale saranno indicati i beni riconsegnati, il loro stato di conservazione e gli eventuali beni mancanti o danneggiati.

3. I beni saranno restituiti nello stato in cui attualmente si trovano.

4. L'ICV si impegna ad accogliere il ritiro dei beni compatibilmente con le proprie disponibilità di personale e con i propri impegni istituzionali.

Art. 9 – Recesso e risoluzione anticipata

1. Ciascuna Parte può recedere dal presente accordo per motivate esigenze istituzionali, dandone comunicazione scritta all'altra Parte con almeno 30 giorni di preavviso.

2. L'ICII può richiedere la restituzione immediata (con trasporto a carico del servizio Scuelis del Comune di Udine) o entro un termine ridotto in caso di utilizzo non conforme, subcomodato o cessione non autorizzata, grave inadempimento degli obblighi di custodia, mancata comunicazione di danni o urgente e imprevedibile necessità dei beni.

Art. 10 – Coperture assicurative e responsabilità

1. Ciascuna Parte mantiene le coperture assicurative previste per la propria attività istituzionale e per la responsabilità civile verso terzi.

2. L'ICV verifica che il deposito dei beni presso i propri locali rientri nelle coperture assicurative dell'Istituto.

3. Le Parti prendono atto che il presente accordo configura un deposito gratuito e che l'ICV svolge unicamente attività di custodia nell'interesse dell'ICII. Conseguentemente, la responsabilità dell'ICV è limitata ai casi di dolo o colpa grave, nei limiti consentiti dall'ordinamento.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti dichiarano che i dati personali eventualmente scambiati per l'esecuzione del presente accordo saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali e amministrative.

2. Ciascuna Parte opera quale autonomo titolare del trattamento per le attività di propria competenza, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente.

Art. 12 – Comunicazioni

1. Le comunicazioni relative al presente accordo dovranno essere effettuate mediante posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata ai recapiti indicati di seguito.

Istituto Comprensivo II di Udine – e-mail: udic842006@istruzione.it– PEC: udic842006@pec.istruzione.it

Istituto Comprensivo Udine V – e-mail: udic84400t@istruzione.it– PEC: udic84400t@pec.istruzione.it

2. Ogni variazione dei recapiti dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte.

Art. 13 – Modifiche e integrazioni

1. Qualsiasi modifica o integrazione del presente accordo deve risultare da atto scritto sottoscritto da entrambe le Parti.

Art. 14 – Controversie

1. Le Parti si impegnano a risolvere in via bonaria e collaborativa ogni questione relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente accordo.

2. Qualora non sia possibile raggiungere una soluzione condivisa, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di giurisdizione e competenza.

Art. 15 – Registrazione e spese

1. Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, secondo la normativa vigente.

2. Le eventuali spese di registrazione saranno poste a carico della Parte che ne richieda la registrazione, salvo diverso accordo.

3. L'accordo è sottoscritto digitalmente dai Dirigenti scolastici delle due istituzioni.

Art. 16 – Disposizioni finali

1. Il presente accordo acquista efficacia dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale, fermo restando che la materiale disponibilità dei beni decorre dalla sottoscrizione del verbale di consegna.

2. Il presente accordo sarà assunto al protocollo di entrambe le istituzioni scolastiche e conservato agli atti unitamente ai relativi allegati.

Udine, data dell'ultima sottoscrizione digitale.

PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO II DI UDINE

Il Dirigente scolastico
Prof. Michelangelo Macaluso
Documento firmato digitalmente

PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO UDINE V

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Sara Cuomo
Documento firmato digitalmente